

REGOLAMENTO PER L'EQUITÀ

Art. 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i servizi erogati dall'Università degli Studi della Tuscia a supporto della popolazione studentesca con disabilità e/o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) con l'obiettivo di assicurare loro il diritto allo studio e l'inclusione in tutti gli ambiti della vita universitaria e di promuovere il benessere psicologico all'interno della comunità universitaria.

Art. 2

Obiettivi

1. I Servizi di cui all'art. 1 hanno i seguenti obiettivi:

- a) assicurare l'accessibilità degli studi universitari, prevenendo, riducendo e ove possibile rimuovendo gli ostacoli che possano impedire allo/a studente/essa con disabilità e/o con DSA di realizzare il proprio percorso formativo, favorendone l'autonomia e promuovendo il pieno sviluppo della personalità;
- b) contrastare fenomeni di discriminazione verticale e orizzontale, che possano determinare l'emarginazione e/o l'abbandono degli studi;
- c) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni secondo modalità che garantiscano la libertà, l'uguaglianza di trattamento e il rispetto delle specificità individuali;
- d) promuovere, in un'ottica sinergica, la partecipazione attiva nel contesto universitario, sia nell'ambito della didattica che dell'insieme delle altre attività dirette a favorire la crescita culturale e sociale della persona, con il coinvolgimento della comunità studentesca;
- e) implementare opportunità di formazione e ricerca sulle tematiche relative alla disabilità e ai DSA, sensibilizzando il corpo docente, il personale tecnico amministrativo e l'intera popolazione studentesca, nella prospettiva della valorizzazione delle diversità;
- f) sostenere il benessere psicologico/emotivo della popolazione studentesca con disabilità e/o DSA e dell'intera comunità universitaria, attraverso percorsi di *Counseling* e altre attività dedicate.

Art. 3

Principi e fonti normative

1. I Servizi sono erogati nel rispetto dei principi di uguaglianza, dignità della persona e solidarietà, e concordemente a quanto previsto:

- dalla Convenzione ONU del 2006, ratificata nel 2009 dal Parlamento italiano per garantire l'effettivo esercizio del diritto allo studio, l'autodeterminazione, l'accesso ai servizi e alla didattica che sono a fondamento del processo d'inclusione;
- dalla normativa nazionale di riferimento, con particolare riguardo alla Legge quadro del 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità come successivamente modificata ed integrata, in particolare, dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17;
- dalla Legge n. 170/2010, in materia di disturbi specifici dell'apprendimento;
- dalle disposizioni riferibili alla generalità degli studenti universitari, che al loro interno contengono previsioni specifiche per studenti con disabilità e/o DSA, quali ad esempio il DPCM 9 aprile 2001 e il D.Lgs. 29 marzo 2012 n. 68, recanti norme sul diritto allo studio universitario.

Art. 4

Funzionamento

1. L'Università attua i provvedimenti che si rendano necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui agli artt. 1 e 2 attraverso gli organi e le strutture indicate negli articoli successivi.

2. Per lo svolgimento delle varie attività l'Università si avvale, oltre che del proprio personale dipendente, anche di collaborazioni studentesche e personale esterno appositamente contrattualizzato.

Art. 5

Struttura

1. La struttura deputata allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 1 comprende:

- a) il Delegato/la Delegata (o Referente) del Rettore/della Rettrice per l'Equità;
- b) i/le Referenti di Dipartimento per la disabilità e i DSA;
- c) la Commissione "Equità" (di seguito "Commissione");
- d) l'Ufficio individuato dall'Amministrazione cui vengono attribuite le competenze correlate alle esigenze di studenti/esse con disabilità e/o DSA nonché connesse alla promozione del benessere psicologico nell'Ateneo;

e) il/la professionista incaricato/a del *Counseling* psicologico.

Art. 6

Delegato/a o Referente del Rettore/della Rettrice per l'Equità

1. Il Rettore/la Rettrice, ai sensi dell'art. 16, comma 5 bis, della Legge n. 104/1992, nomina il Delegato/la Delegata o Referente per l'Equità con funzioni di coordinamento, monitoraggio, supporto e promozione delle iniziative volte a garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio e dell'inclusione.

Art. 7

Referenti di Dipartimento

1. I/le Referenti di Dipartimento per le problematiche relative alla popolazione studentesca con disabilità e/o DSA sono individuati dai Direttori/dalle Direttrici di Dipartimento:

2. Il/la Referente di Dipartimento:

a) incontra all'inizio dell'Anno Accademico e in itinere gli studenti/le studentesse con disabilità e/o DSA per offrire informazioni sui percorsi formativi attivati e sui servizi erogati dall'Ateneo, per individuare bisogni specifici, misure dispensative e strumenti compensativi e mette in atto forme di accompagnamento personalizzato in itinere dirette a favorire il successo formativo;

b) comunica al personale docente e tecnico amministrativo della propria struttura le tipologie di servizi attivabili a supporto della popolazione studentesca con disabilità e/o DSA e lo informa circa le richieste pervenute;

c) collabora con il Delegato/la Delegata o Referente e con l'Ufficio per la gestione amministrativa dei servizi di cui all'art. 11, al fine di individuare e proporre gli interventi più idonei alle necessità delle persone interessate;

d) partecipa alle sedute della Commissione.

Art. 8

Commissione "Equità"

1. I componenti della Commissione sono:

- il Delegato/la Delegata o Referente, con funzione di Presidente;
- i/le Referenti di Dipartimento per la disabilità e i DSA;

- un/a rappresentante degli studenti su proposta della Consulta degli studenti;
- uno studente/una studentessa con disabilità iscritto/a all'Università della Tuscia, su proposta del Delegato/della Delegata o Referente;
- tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo designati dai rappresentanti in Senato Accademico.

2. Ai lavori della Commissione partecipano anche il/la professionista incaricato/a del servizio di *Counseling* psicologico d'Ateneo (art. 10) e il/la Responsabile dell'Ufficio di cui all'art. 9 o suo/a delegato/a con funzioni di segretario verbalizzante. Per la discussione di aspetti che coinvolgono specifici Uffici dell'Ateneo, i/le responsabili di tali Uffici possono essere invitati alle riunioni della Commissione. Possono altresì essere invitati alle riunioni della Commissione altri soggetti istituzionali o chiunque il Delegato/la Delegata o Referente ritenga opportuno invitare.

3. La Commissione è nominata dal Rettore/dalla Rettrice e dura in carica tre anni.

4. La Commissione è convocata dal/dalla Presidente e ha il compito di:

- a) individuare le esigenze e formulare proposte sulle iniziative da attivare in base ai dati relativi alla popolazione studentesca con disabilità e/o con DSA dell'Ateneo, anche per il miglioramento dell'accessibilità dei locali e dei luoghi di studio e di vita (aule, laboratori, biblioteche, residenze, mense, centri ricreativi e sportivi);
- b) predisporre il piano di utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;
- c) formulare proposte in merito ad iniziative formative ed organizzative per favorire l'inclusione e la partecipazione attiva della popolazione studentesca con disabilità e/o con DSA;
- d) promuovere azioni di sensibilizzazione sulle problematiche inerenti all'inclusione e l'equità, sia all'interno che all'esterno dell'Ateneo;
- e) elaborare specifici progetti anche in collaborazione con altri enti e istituzioni per la promozione dell'inclusione di persone con disabilità e/o DSA, sia all'interno che all'esterno dell'Ateneo;
- f) organizzare e stabilire le modalità di accesso e fruizione dei servizi per l'inclusione rivolti alla popolazione studentesca con disabilità e/o DSA (tra cui, in particolare, il servizio di tutorato alla pari);
- g) stabilire le modalità per la valutazione dei servizi di cui alla lettera precedente;
- h) indirizzare il funzionamento del servizio di *Counseling* psicologico.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

Art. 9

Ufficio per la gestione amministrativa dei servizi

1. L'Università della Tuscia assegna le competenze per la gestione amministrativa dei "servizi relativi all'Equità" a un Ufficio dell'Amministrazione Centrale.
2. L'Ufficio svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività di informazione e orientamento nei confronti della popolazione studentesca con disabilità e/o DSA al momento dell'ingresso all'università e di supporto durante tutto il percorso di studi;
 - b) realizzazione, secondo le direttive del Delegato/della Delegata o Referente e nell'ambito della progettazione definita dalla Commissione, delle tipologie di intervento e sostegno necessari ad ogni studente/essa con disabilità e/o DSA per svolgere con profitto e con soddisfazione il proprio corso di studi;
 - c) gestione e coordinamento, in collaborazione con gli altri Uffici competenti, dell'erogazione dei servizi attivati;
 - d) supporto al Delegato/alla Delegata o Referente e ai/alle Referenti di Dipartimento nei rapporti con studenti/esse con disabilità e/o DSA e con i diversi Uffici dell'Ateneo coinvolti nella progettazione e nella gestione degli interventi;
 - e) supporto amministrativo al *Counseling* psicologico;
 - f) gestione delle risorse e rendicontazione delle spese.

Art. 10

Counseling psicologico

1. Il servizio di *Counseling* psicologico di Ateneo è gestito, nel rispetto della normativa vigente in materia, da un/una professionista, selezionato/a secondo le procedure previste dalla normativa vigente, che abbia competenze specifiche per l'intervento psicologico-clinico in materia di disabilità, Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) o altri tipi di disagio o vulnerabilità.
2. Il/la Professionista opera in collaborazione con le altre figure e organismi di cui agli articoli precedenti e con i servizi sanitari e sociali territoriali, sotto il coordinamento del Delegato/della Delegata o Referente per l'Equità.
3. Il servizio di *Counseling*:
 - a) offre accoglienza psicologica alla popolazione studentesca dell'Ateneo;
 - b) fornisce supporto psicologico e sociale all'intera comunità universitaria;

c) supporta la Commissione nell'elaborazione di interventi a favore della popolazione studentesca con disabilità e/o DSA e nella gestione di casi complessi;

d) supporta i/le Referenti dei Dipartimenti e il personale docente e tecnico amministrativo dell'Ateneo per problematiche inerenti all'inclusione. In questo ambito, offre indicazioni sulla base della documentazione clinica prodotta l'individuazione di strumenti/metodologie che possano consentire la valutazione di profitto sulla base delle specifiche difficoltà dello studente/della studentessa.

4. L'attività di supporto psicologico avviene tramite accesso allo Sportello di *counseling*. Sono previsti incontri suddivisi in una fase di consulenza iniziale, utile a focalizzare le difficoltà e valutare l'inizio di un percorso di *counseling* mirato, e in una fase di supporto psicologico individuale, finalizzata a supportare la persona, ad ampliare la conoscenza di sé, a chiarire e ridefinire il significato dei vissuti emotivi e delle difficoltà sperimentate nella situazione problematica, ad attivare le risorse utili a fronteggiarla nel miglior modo possibile.

Il numero delle ore di *counseling* psicologico usufruibili da parte del singolo studente sono determinate nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 11

Servizi erogati in favore della popolazione studentesca con disabilità e/o DSA

1. L'Università mette a disposizione della popolazione studentesca con disabilità e/o DSA, compatibilmente con le risorse allocate in bilancio e in coerenza con il profilo di funzionamento nonché con le specifiche esigenze desumibili anche dalla documentazione clinico-diagnostica prodotta, i seguenti servizi e misure di supporto:

- a) orientamento alla scelta del corso di studio;
- b) supporto individualizzato ai test di accesso;
- c) accompagnamento presso le strutture universitarie con l'utilizzo di mezzi attrezzati e/o con mezzi pubblici;
- d) supporto alla didattica e al contesto relazionale;
- e) supporto allo studio individuale attraverso azioni di tutorato specifico (tutorato alla pari);
- f) accesso a prove di esame personalizzate, mediante apposite misure dispensative e/o strumenti compensativi;
- g) accompagnamento e "assistenza" in occasione dell'espletamento delle prove d'esame;
- h) assistenza nel disbrigo di pratiche burocratiche;

- i) accesso ai servizi bibliotecari dedicati;
 - l) accesso alle iniziative volte a favorire la partecipazione ai programmi di mobilità internazionale;
 - m) messa a disposizione di attrezzature tecniche ed informatiche specifiche ed individuali;
 - n) supporto per lo svolgimento di tirocini;
 - o) supporto all'inserimento lavorativo.
2. Per i Corsi di Laurea attivati presso sedi decentrate l'erogazione dei servizi per gli/le studenti/esse con disabilità può essere concordata con altri enti, istituzioni ed organizzazioni coinvolti nella gestione operativa di tali Corsi.
3. In caso di eccezionali, comprovate ed urgenti esigenze il Delegato/la Delegata o Referente, su richiesta scritta dello studente/della studentessa con disabilità e/o DSA, sentita la Commissione, dispone gli interventi necessari anche in deroga alle prestazioni sopra elencate, compatibilmente con le risorse disponibili.

Art. 12

Servizi a supporto della popolazione studentesca sorda

- 1) L'Università mette a disposizione della popolazione studentesca sorda, in aggiunta di quanto riportato nell'Art.11, due tipologie di figure per garantire la completa accessibilità sul piano linguistico e comunicativo:
- a. Interprete LIS in presenza o online per seguire lezioni e sostenere gli esami;
 - b. Assistente alla comunicazione, che svolge il ruolo di mediatore linguistico-culturale, offrendo supporto per la comunicazione con gli Uffici di Ateneo, specialmente per gli aspetti burocratici per colloqui con il corpo docente e con il personale amministrativo di Ateneo;
- 2) In caso di necessità di un servizio di interpretazione in Lingua dei Segni Italiana (LIS), la richiesta deve essere presentata via e-mail a inclusione@unitus.it:
- a. Con un preavviso di almeno 15 giorni in caso di frequenza delle lezioni e sostenimento degli esami (interprete)
 - b. Con un preavviso di almeno 3 giorni in caso di colloqui con corpo docente e personale tecnico-amministrativo (assistente alla comunicazione)
- 3) Il numero delle ore di servizio, di cui al comma 1.a, viene comunicato all'inizio di ogni semestre, e dipenderà dal numero di richieste, garantendo un minimo di 1/5 delle ore complessive di lezioni per ogni semestre e la totale copertura durante gli esami;

- 4) L'Ateneo si riserva di valutare l'accoglimento delle richieste nei limiti delle risorse disponibili e in funzione del loro effettivo utilizzo.
- 5) La comunità studentesca sorda ha, inoltre, diritto al tempo aggiuntivo durante gli esami scritti, pari al 50% del tempo a disposizione;
- 6) La comunità studentesca sorda ha, inoltre, diritto alla fruizione del servizio di counseling psicologico in LIS, secondo le modalità riportate nell'articolo relativo al counseling psicologico.

Art. 13

Accesso ai servizi

1. Hanno diritto di usufruire dei servizi e delle misure di supporto di cui all'art. 11 gli studenti/le studentesse in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione presso i corsi di laurea, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione e Master attivati presso l'Università della Tuscia o, in alternativa, prenotazione per sostenere di test d'ingresso;
- b) possesso della certificazione di invalidità civile e/o di riconoscimento della condizione di disabilità, in corso di validità, redatta sulla base dei modelli di classificazione aggiornati dall'OMS, ai sensi della Legge n. 104/1992 e della vigente normativa in materia;
- c) in alternativa o in aggiunta al requisito di cui alla lett. b), possesso della certificazione di Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA) ai sensi della Legge n. 170/2010.

2. La certificazione di cui alla lett. c) deve:

- rispondere ai criteri della *Consensus Conference* (2011);
- riportare i codici nosografici e l'indicazione esplicita del tipo di DSA diagnosticato;
- contenere le informazioni necessarie per la richiesta di misure dispensative e di strumenti compensativi.

Saranno valide soltanto le diagnosi di DSA rilasciate dalle strutture del SSN o dagli enti e professionisti accreditati dalle Regioni. La diagnosi deve essere aggiornata dopo 3 anni se riferita a persona di minore età; non è obbligatorio che sia aggiornata, se eseguita dopo il compimento del 18° anno.

3. Per la fruizione dei servizi e delle misure previste dalla normativa vigente, lo/a studente/essa deve caricare sul sistema informatico di registrazione la certificazione attestante la disabilità e/o il disturbo di DSA e compilare la relativa scheda informativa. L'erogazione delle misure speciali avviene su esplicita richiesta della persona interessata.

Art. 14

Erogazione dei servizi

1. I servizi di cui all'art. 11 vengono erogati, a seguito di specifica richiesta scritta dello studente/della studentessa con disabilità e/o con DSA, compatibilmente con le risorse messe a disposizione sia sul bilancio dell'Ateneo sia sui fondi destinati dal Ministero ed eventualmente messi a disposizione anche da altri enti pubblici o privati.
2. Ove le risorse disponibili non siano sufficienti al soddisfacimento di tutte le richieste pervenute, i servizi verranno erogati facendo riferimento alle condizioni economiche (ISEE) e al grado di invalidità/disabilità o alla gravità del disturbo dell'apprendimento dello/a richiedente.
3. L'erogazione delle prestazioni presso le sedi decentrate è subordinata alla possibilità di reperimento di personale e strutture in loco.